



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

P.G. 127796 del 23/12/2011

ORDINANZA N. 2283

OGGETTO: Misure obbligatorie da adottare in occasione di precipitazioni a carattere nevoso e/o in presenza di ghiaccio.

IL SINDACO

- Considerata la necessità di dare attuazione ad ogni possibile accorgimento diretto ad evitare pericoli per la circolazione degli utenti sulla pubblica via e di garantire la sicurezza in caso di precipitazioni a carattere nevoso e/o in caso di formazione di ghiaccio;
- Visto il Piano Generale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.115/69308 del 02/07/2009;
- Visti i Piani operativi di Emergenza di Protezione Civile e relativi quaderni approvati dalla Giunta Comunale con Delibera n.126/722 in data 29/12/2009;
- Visti il "Piano Neve" e il "Piano Ghiaccio" quali strumenti attuativi del "Servizio relativo al ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e/o precipitazioni nevose per la stagione invernale" ricompreso all'interno del "Contratto misto di lavori e servizi, relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze stradali ed alla gestione della viabilità del Comune di Ravenna", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.133/73800 del 30/07/2007.
- Visto: l'art. 52 del Regolamento di Polizia Municipale che prevede per i frontisti *"l'obbligo di sgombrare la neve, rompere o rimuovere il ghiaccio, ecc. dai marciapiedi o, in mancanza di questi, per una larghezza non inferiore a m. 1,50"*;
- Dato atto che con "Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.22/97 e dell'art. 14 della L.R.27/94, approvato dal Consiglio Comunale di Ravenna il 14 ottobre 1997 - n.44234/248, all' art.39 così si disponeva: *"In caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato all'incolumità dei pedoni. Ai residenti nelle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via."*
- Visto: l'allegato 2 della: "Convenzione per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di Ravenna" sottoscritta in data 27.12.2005 tra Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna e Hera s.p.a.;
- Visto: l'allegato L della sopra richiamata Convenzione: "Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati - ATO 7 - Ravenna", revisione 0 in data 16.12.2005, revisione 1 in data 26.07.2007 e revisione 2 in data 15.02.2010;
- Rilevato: che il "Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati - ATO 7 - Ravenna" non considera come rifiuto urbano e/o assimilabile la neve;

- Ritenuto necessario ribadire le prescrizioni previamente indicate all'art.39 del "Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.22/97 e dell'art.14 della L.R.27/94, approvato dal Consiglio Comunale di Ravenna il 14 ottobre 1997 - n.44234/248, al fine di tutelare e salvaguardare l'incolumità delle persone;
- Considerato di riproporre a mezzo ordinanza sindacale tali prescrizioni precedentemente vigenti le quali si rendono necessarie ed urgenti, in ragione della stagione già a rischio precipitazioni nevose, al fine preservare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini circolanti sulle viabili e loro pertinenze e al fine poter effettuare le operazioni di sgombero della neve dall'abitato da parte del comune;
- Ritenuto pertanto necessario per le ragioni di cui sopra emanare un provvedimento a carattere temporaneo per la corrente stagione invernale nonché per le successive, da ritenersi contingibile ed urgente, al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;
- Visto l'art.15 della Legge 24/02/1992 n. 225, che definisce il Sindaco autorità comunale di Protezione Civile;
- Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Visto il D.M. del 5/8/2008 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";
- Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- Visto altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010, n. 217 recante " Misure urgenti in materia di sicurezza", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, avente ad oggetto " Polizia Municipale - Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";
- Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, in occasione di precipitazioni a carattere nevoso e/o in presenza di ghiaccio, dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 30 aprile 2012 e dal 01 novembre al 30 aprile di ogni anno successivo:

- lo sgombero della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza; nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro e per l'intero fronte dell'edificio di propria competenza;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e/o non ostruisca le caditoie stradali situate davanti alle loro proprietà per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- di spargere nelle suddette aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di ghiaccio;
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- che i balconi e/o i davanzali siano sgombrati dalla neve prima o contemporaneamente allo spazzamento delle vie sottostanti in modo da non recare molestia o danno ai passanti;
- che venga rimossa la neve dai passi carrai a cura dei loro utilizzatori;
- che non venga depositata, su vie o piazze e su aree pubbliche, la neve accumulatasi nei cortili o luoghi privati;

- di abbattere e/o rimuovere eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti, dalle gronde e dai balconi che si protendono sulla pubblica via;
- il divieto di sosta sotto alle alberature o parti di esse che insistono o si protendono sulla pubblica via.

Ed inoltre ordina ai proprietari degli autoveicoli, al fine di facilitare le operazioni di sgombero della neve, di allontanare i propri mezzi dalla sede stradale, per quanto possibile, ricoverandoli nelle autorimesse o nei cortili delle rispettive abitazioni.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta, di € 100,00.

DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ravenna anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio ed al Prefetto di Ravenna per la sua diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farla osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia - Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Fabrizio MATTEUCCI